

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 FEBBRAIO 2018

(proposta dalla G.C. 6 febbraio 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	

In totale, con il Presidente, n. 36 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e le Consigliere: FASSINO Piero - MONTALBANO Deborah - ROSSO Roberto - SGANGA Valentina.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: AREA COMUNALE SITA IN VIA PETTINATI N. 10 ANGOLO CORSO ZURETTI ACCESSIONE FABBRICATI. COSTITUZIONE PROPRIETÀ SUPERFICIARIA E DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA ADIBITA ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE PER UNA SLP MASSIMA DI MQ. 600. EURO 96.000,00 IN RATE ANNUALI.

Proposta dell'Assessore Rolando, di concerto con il Vicesindaco Montanari e l'Assessora Schellino, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

La Città è proprietaria - in forza di atto a rogito Gay del 15 luglio 1927 rep. n. 715 - di un'area ubicata in via Pettinati n. 10 angolo via Zuretti (censita al Catasto Terreni Foglio 1402 particella 381) della superficie catastale di mq. 1240, destinata dal vigente P.R.G. a Servizi Pubblici lettera "v", Spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport.

Tale area, sin dal 1953 (deliberazione Giunta Municipale del 3 aprile 1953), venne concessa in uso all'Associazione Reduci e Combattenti, Sezione Monte Nero, che vi realizzò, in forza di permesso in precario n. 1452 del 26 aprile 1954 (prot. ed. 1953-1-11356), un basso fabbricato ad un piano fuori terra adibito a sede dell'Associazione. La concessione venne rinnovata nel corso degli anni, sino all'ultima, sottoscritta con altra Associazione il 6 giugno 2005, avente decorrenza dal 1 gennaio 2004 e scadenza il 31 dicembre 2006 (rep. RCU n. 5578). Oltre al basso fabbricato citato - che fu oggetto di modifiche esterne ed interne - nel tempo vennero realizzati sul terreno, senza che risultino rilasciati titoli edilizi, una tettoia con struttura in ferro e copertura in plexiglas di metri 19 x 4,30 circa; un vano di circa metri 5,56 x 4 che ospita un forno a legna con camino ed un basso fabbricato ad uso magazzino di metri 6,67 x 3,62. Da oltre dieci anni il compendio è in disuso ed in stato di abbandono.

L'istruttoria condotta dagli Uffici con riguardo all'individuazione del responsabile dell'abuso non ha condotto purtroppo a risultati; sin dalle prime indagini, avviate nel 2008, non è stato possibile attribuire ad alcuno dei Presidenti che si sono succeduti nella rappresentanza del Circolo Montenero, né all'ultima Associazione che aveva la detenzione del compendio, la realizzazione delle predette opere, non essendosi reperiti documenti, verbali o fotografie comprovanti lo stato di fatto del compendio né originario né successivo. Si consideri che, civilisticamente, delle obbligazioni assunte dall'associazione rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente (articolo 38 Codice Civile), vale a dire le persone che lo rappresentano. Non è stato, pertanto, possibile fare applicazione di quanto disposto dall'articolo 35 del T.U. n. 380/2001 e s.m.i., a tenore del quale dovrebbe procedersi all'emanazione di un'ordinanza di demolizione, da eseguirsi a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. La norma fa comunque salvo il potere di autotutela degli enti pubblici territoriali, di cui ci si intende valere nel caso di specie, pronunciando l'accessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 934 Codice Civile, al patrimonio indisponibile, dei manufatti sopra indicati, quali individuati nella tavola allegata (allegato 1bis). In applicazione della norma predetta, alcun indennizzo o compenso verrà corrisposto all'Associazione Reduci e Combattenti, in deroga all'articolo 936 Codice Civile, così come previsto nei contratti di concessione stipulati nel tempo.

Le operazioni di accatastamento, finalizzate a quanto sopra, sono in corso a cura dei competenti Uffici comunali.

Nelle more è pervenuta istanza da parte di una Onlus - radicata sul territorio torinese da anni e che opera attraverso l'azione volontaria e gratuita dei propri aderenti - per la realizzazione, sull'area de qua e previa demolizione dei fabbricati esistenti, di un edificio adibito all'accoglienza, alla formazione e all'assistenza alle famiglie di persone malate.

Considerato che il ruolo del patrimonio immobiliare comunale va interpretato oggi come un complesso dinamico che contribuisce e determina i processi di investimento concorrendo a dare risposte non solo alle necessità di equilibrio economico e finanziario dell'Ente, ma anche alle istanze sociali, alle sensibilità e ai bisogni collettivi dell'utenza di cui sono portatrici anche Associazioni ed Enti no profit, il progetto presentato è stato valutato dai competenti Assessorati di rilevante interesse pubblico sotto il profilo socio-assistenziale.

Si è pertanto esaminata l'ipotesi di limitare la destinazione del compendio sopra indicato a finalità simili a quelle proposte, vista la sua collocazione in prossimità di uno dei maggiori complessi ospedalieri cittadini.

Ci si è quindi orientati alla costituzione del diritto di superficie e proprietà superficaria per una durata trentennale sul compendio in oggetto, al fine di insediarvi esclusivamente attività di supporto sociale, assistenziale, sanitario, ricreativo, formativo e culturale dedicate alle famiglie di persone malate o affette da disabilità. In tal senso è stato integrato il Piano Dismissioni 2017-2019 allegato alla deliberazione Giunta Comunale d'urgenza del 30 novembre 2017 (mecc. 2017 03947/024), ratificata dal Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2017.

Il valore del diritto di superficie trentennale sull'area è stato stimato dal competente Ufficio Valutazioni in Euro 96.000,00 fuori campo I.V.A., considerandone una totale trasformazione vincolata all'uso socio-assistenziale predetto (e con totale demolizione dei manufatti esistenti a carico del proponente), importo che verrà rateizzato come meglio infra precisato.

Il compendio, come sopra accennato, è destinato a Servizi Pubblici, lettera "v" (articolo 8 punto 15 delle N.U.E.A.): le attività di servizio previste da tale lettera sono descritte al punto 7 dell'articolo 3 delle N.U.E.A.. Le attività che si intendono insediare possono inquadrarsi nella destinazione a Servizi Pubblici lettera "a" - aree per attrezzature di interesse comune, per la quale le attività di servizio previste sono: "a) servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto, attività per il tempo libero e l'attività sportiva" (articolo 3 punto 7 delle N.U.E.A.). Ai sensi del comma 65 ter punto 15 dell'articolo 8 delle N.U.E.A. "Fatta salva la verifica di conformità con i Piani Sovraordinati e la zonizzazione acustica, è comunque ammesso il cambio o l'inserimento di attività di servizio di cui all'art. 3 punto 7 purché ... soggetto a specifica convenzione urbanistica". Tale destinazione urbanistica risulta pertanto compatibile con quella vigente. Inoltre, l'articolo 19 delle N.U.E.A., commi 4 e 5, norma gli interventi sulle aree destinate a Servizi Pubblici, stabilendo che "è

ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa stipulazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica".

Peraltro, tenuto conto del contesto territoriale in cui è collocato il compendio e la sua intensa densità - l'area si trova nei pressi dell'Ospedale Regina Margherita, dell'Ospedale Sant'Anna, del CTO, dell'Unità Spinale e alle spalle del Museo dell'Automobile - si ritiene di limitare la possibilità di edificazione in caso di demolizione del fabbricato esistente, prevedendo una SLP massima di mq. 600, pari a poco più della metà della superficie fondiaria del lotto. In tal modo si darà facoltà di realizzazione di un intervento non invasivo, a minimo impatto, con uno spazio residuo pertinenziale, possibilmente a verde, maggiormente apprezzabile anche dai residenti rispetto all'esito che avrebbe l'applicazione dell'indice di zona (pari a 2.00 mq. SLP/mq. SF).

Con il presente provvedimento, si intende quindi autorizzare l'intervento di realizzazione, in diritto di superficie e proprietà superficiaria trentennale, di una struttura da adibirsi attività di supporto sociale, assistenziale, sanitario, ricreativo, formativo e culturale dedicate alle famiglie di persone malate o affette da disabilità, avente SLP massima di mq. 600, sull'area comunale di via Pettinati n. 10. Sia al fine della coerenza urbanistica dell'intervento e dell'attività insediabile, sia al fine di connotarlo quale intervento di preminente interesse pubblico, sia, infine, in esecuzione del disposto dell'articolo 828 comma 2 Codice Civile, è fatto obbligo al superficiario di stipulare apposito convenzionamento con la Città, in ottemperanza alle norme sopra citate.

A tal fine, il superficiario dovrà in primo luogo stipulare atto di vincolo di destinazione, per tutta la durata del diritto di superficie, per gli usi sopra indicati, conformi alle destinazioni di cui si è detto, rimanendo vietato di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente, a qualsiasi altro uso.

In secondo luogo, il superficiario dovrà riservare a favore della Città - senza corrispettivo o canone alcuno - la disponibilità di una o più sale polivalenti, da realizzarsi obbligatoriamente all'interno dell'Immobile, per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, conferenze, corsi ed attività sociali e culturali svolte dalla Città stessa o da soggetti terzi dalla stessa individuati. La Città avrà diritto alla messa a disposizione della/e sala/e polivalente/i per un numero di giornate annue e secondo più puntuali modalità da concordarsi con l'Assessorato all'Assistenza Sociale. La gratuità di tale utilizzo comporta che dovranno essere sostenute dal superficiario anche le spese di utenza e pulizia, senza diritto a rimborsi. Resta in capo al superficiario la polizza assicurativa per responsabilità civile sull'immobile.

La convenzione che disciplinerà tale aspetto - oltre alle ulteriori forme di fruibilità pubblica che venissero proposte in esito alla procedura ad evidenza pubblica di cui infra - dovrà essere stipulata entro 90 giorni dal contratto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria, contestualmente all'atto di vincolo di destinazione trentennale che impegna il superficiario a non modificare la destinazione d'uso del lotto.

La durata trentennale del diritto reale, decorrente dalla data del rogito, è stata determinata in modo da consentire al superficiario di finanziare l'investimento da sostenere per la realizzazione della nuova struttura o la sua ristrutturazione ed in analogia con la durata massima prevista civilisticamente per il diritto d'uso in favore di persone giuridiche, tenendo anche conto che l'attività che vi verrà svolta non è produttiva di ricavo o reddito. Alla scadenza, il diritto di superficie/proprietà superficiaria potranno essere rinnovati per pari periodo, previo assenso della Città, da manifestarsi secondo le norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta del superficiario che pervenga almeno un anno prima della scadenza stessa e con pagamento del corrispettivo che sarà allora determinato.

Vista la peculiare natura della destinazione e l'obbligo che graverà sul superficiario di attenersi ad essa, si ritiene di consentire il pagamento del corrispettivo del diritto - Euro 96.000,00 - in n. 30 annualità, la prima delle quali da versarsi al rogito dell'atto costitutivo e le successive, maggiorate degli interessi legali nonché con applicazione del 100% dell'indice Istat dei beni al consumo, ad ogni scadenza annuale successiva, da garantirsi mediante idonea fideiussione o polizza fideiussoria.

Il diritto di superficie/proprietà superficiaria verrà costituito in soprassuolo e nel sottosuolo del predetto compendio con relativi fabbricati a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 1538 Codice Civile), con i relativi pesi, oneri e vincoli, con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte.

Il compendio verrà comunque trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con eventuali macerie, rifiuti, masserizie o materiali ivi depositati o interrati, con gli eventuali sottoservizi, libera da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e tasse, prestando la Città garanzia per evizione.

Il superficiario avrà l'obbligo di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di bonifica (anche bellica) o messa in sicurezza che si rendessero necessarie e dovrà obbligarsi a tenere indenne la Città da ogni onere connesso all'esecuzione di opere di messa in sicurezza e di bonifica ambientale. Tali operazioni, così come ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo, afferente la bonifica ambientale, l'esecuzione di eventuali operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria in ordine all'area oggetto di costituzione del diritto di superficie, rimarrà - in ogni caso - ad esclusivo carico del superficiario, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia.

Alla scadenza del diritto, di tutti gli edifici, come pure delle addizioni, degli impianti, delle infrastrutture e di ogni miglioria apportata, la Città acquisterà la piena proprietà senza dover pagare al superficiario compenso, corrispettivo o indennizzo di sorta.

Con il ricongiungimento della proprietà superficiaria alla proprietà del suolo, gli immobili dovranno essere riconsegnati alla Città in buone condizioni di manutenzione, tenuto conto del normale deterioramento dovuto all'uso fattone dal superficiario in conformità al

contratto. A tal fine, due anni prima della riconsegna alla Città lo stato dei beni verrà accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale. Gli immobili dovranno essere riconsegnati liberi da pesi, pegni, ipoteche, obblighi contrattuali, privilegi anche fiscali, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti e vincoli di qualsiasi natura.

In considerazione della causa negoziale esposta nel presente provvedimento, il superficiario non potrà cedere a terzi né la proprietà superficiaria né il diritto di superficie in oggetto; sarà tuttavia consentita l'intestazione di tali diritti a soggetto giuridico nel quale il superficiario si sia trasformato, incorporato, fuso o scisso, che persegua i medesimi fini statuari e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione della sua attività

Deve, peraltro, precisarsi che la Città non è dotata, al momento, del Regolamento di cui all'articolo 12 della Legge n. 127/1997: le disposizioni sull'individuazione del contraente in materia di contratti immobiliari stabiliscono che detti contratti, sebbene esclusi, ex articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'applicazione del Codice, sono soggetti al disposto dell'articolo 4 del medesimo e quindi al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. E' necessario, pertanto, verificare se sussistano altri soggetti interessati alla realizzazione di una struttura avente le caratteristiche sopra indicate, oltre alla Onlus richiedente e, in caso positivo, procedere alla comparazione concorrenziale delle proposte.

Si ritiene, a tal fine, di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse. Per assicurare la destinazione del fabbricato ed evitare intenti speculativi sull'operazione, l'avviso sarà riservato ad associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere pubblico o privato senza fini di lucro, ovvero ad altri soggetti persone fisiche o giuridiche, purché garantiscano la gestione trentennale della struttura da parte di uno dei soggetti senza fini di lucro di cui si è detto.

Qualora non pervenga alcuna ulteriore manifestazione di interesse, si procederà alla formalizzazione dell'atto costitutivo del diritto di superficie/proprietà superficiaria con la Onlus proponente, alle condizioni indicate nel presente provvedimento; viceversa, si darà corso ad una procedura negoziata tra coloro le cui manifestazioni di interesse siano coerenti con l'avviso, per l'individuazione del migliore offerente. Al fine della riqualificazione del perimetro e dell'impatto sul quartiere, saranno preferite soluzioni che comportino la demolizione dei manufatti esistenti e la realizzazione di un nuovo fabbricato con area pertinenziale. Sarà facoltà dell'interessato proporre ulteriori forme di convenzionamento con la Città per garantire la maggiore fruibilità pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 delle N.U.E.A., quali, a titolo esemplificativo e non vincolante, la pubblica fruibilità diurna dell'eventuale giardino che venisse realizzato sul lotto.

Le proposte verranno selezionate avuto riguardo: (i) al rialzo sul corrispettivo di Euro 96.000,00; (ii) alle migliori condizioni di pagamento del medesimo offerte (rispetto alla rateizzazione trentennale), (iii) alla maggiore fruibilità pubblica del bene o di parte di esso (ulteriori rispetto all'uso della sala polivalente sopra indicata), oltre che con preferenza per le

soluzioni che contemplino la demolizione dei fabbricati e manufatti esistenti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

- 1) di pronunciare l'accessione al patrimonio indisponibile della Città, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 934 Codice Civile, dell'immobile realizzato sull'area di proprietà comunale sita in via Pettinanti n. 10 angolo via Zuretti - censita al Catasto Terreni Foglio 1402 particella 381 - da parte dell'Associazione Combattenti e Reduci, Sezione Monte Nero nonché degli ulteriori manufatti realizzati nel corso degli anni da soggetti terzi sull'area medesima - quali individuati nella tavola allegata (all. 1bis - n.) ed in corso di accatastamento, demandando ai Dirigenti competenti ogni adempimento amministrativo esecutivo necessario anche al fine della trascrizione in capo alla Città dei beni; le spese dell'atto ricognitivo dell'accessione, fiscali e conseguenti sono a carico della Città e saranno sostenute a valere sui fondi del competente Servizio;
- 2) di dare atto - anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - che, in forza dell'accessione di cui sopra, lo stato di fatto degli immobili, quale raffigurato nell'allegata tavola (allegato 1bis) deve intendersi legittimato ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della normativa vigente;

- 3) di approvare la costituzione del diritto di superficie e proprietà superficiaria trentennale - con decorrenza dalla data del rogito - in soprassuolo e nel sottosuolo del compendio sito in via Pettinanti n. 10 angolo via Zuretti, quale schematicamente individuato nella tavola allegata (allegato 1bis), insistente su area censita al Catasto Terreni al Foglio 1402 part. 381, verso il corrispettivo di Euro 96.000,00 fuori campo I.V.A., da rateizzarsi in n. 30 annualità, la prima delle quali da versarsi al rogito dell'atto costitutivo e le successive, maggiorate degli interessi legali nonché con applicazione del 100% dell'indice Istat dei beni al consumo, ad ogni scadenza annuale successiva, da garantirsi mediante idonea fideiussione o polizza fideiussoria;
- 4) di approvare che l'immobile e l'area di cui ai precedenti punti siano destinati attività di supporto sociale, assistenziale, sanitario, ricreativo, formativo e culturale dedicate alle famiglie di persone malate o affette da disabilità, senza possibilità di modifica dell'uso, con obbligo per il superficiario di stipulare apposito atto di vincolo di destinazione trentennale a favore della Città, da trasciversi nei pubblici registri immobiliari;
- 5) di approvare che l'intervento di realizzazione della struttura che venisse realizzata previa demolizione del fabbricato attualmente insistente sull'area abbia una SLP massima di mq. 600;
- 6) di approvare che il superficiario sia individuato previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, avente le caratteristiche di cui in narrativa, all'esito positivo del quale si darà corso ad una procedura negoziata secondo i criteri indicati nel presente provvedimento, dandosi atto che, qualora non pervengano manifestazioni di interesse concorrenti, si procederà alla stipulazione dell'atto costitutivo del diritto con la Onlus proponente, alle condizioni tutte di cui alla presente deliberazione;
- 7) di approvare gli obblighi che il superficiario dovrà assumere con riferimento all'utilizzo a favore della Città della/e sala/e polivalente/i, nonché degli ulteriori servizi o convenzionamenti che verranno proposti come meglio indicato in narrativa, mediante apposito atto da stipularsi entro 90 giorni dal contratto costitutivo del diritto di superficie, contestualmente all'atto di vincolo di destinazione trentennale; le spese di tutti gli atti sono a carico del superficiario;
- 8) demandare ai Dirigenti competenti l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari, anche con riferimento alle operazioni catastali occorrenti per l'individuazione dei fabbricati insistenti sull'area al Catasto Fabbricati, nel rispetto delle condizioni tutte di cui alla presente deliberazione;
- 9) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 2 - n.);

- 10) di dichiarare, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI,
AL PERSONALE E AL PATRIMONIO
F.to Rolando

IL VICESINDACO
E ASSESSORE ALL'URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA
ARREDO E DECORO URBANO
F.to Montanari

L'ASSESSORA ALLA SALUTE,
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
F.to Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
AREA PATRIMONIO
F.to Nota

LA DIRIGENTE
AREA POLITICHE SOCIALI
F.to Merana

IL DIRIGENTE AREA
EDILIZIA PRIVATA
F.to Cortese

LA DIRIGENTE
AREA URBANISTICA
F.to Gilardi

LA DIRIGENTE SERVIZIO
CONTRATTI ATTIVI DI MERCATO
ACQUISIZIONI E DISMISSIONI IMM.RI
F.to Iguera

LA DIRIGENTE SERVIZIO
PERMESSI DI COSTRUIRE
F.to Scavino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell' emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Morano Alberto, Napoli Osvaldo

PRESENTI 31

VOTANTI 30

ASTENUTI 1:

Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 30:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Morano Alberto, Napoli Osvaldo

PRESENTI 31

VOTANTI 30

ASTENUTI 1:

Ricca Fabrizio

FAVOREVOLI 30:

Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1bis - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci
